

Elenco delle principali modifiche da apportare al Regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale di Trieste, approvato con Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 23.08.2005

- in tutto il testo, sostituire le parole "Polizia Municipale" con "Polizia Locale";
- art. 2 "Finalità del Corpo e funzioni degli addetti": al comma 2 si aggiunge la lettera "g) sicurezza urbana";

Versione attuale	Versione modificata
<p>2. In via principale, il Corpo della Polizia Municipale svolge le seguenti attività di polizia:</p> <p>a) polizia stradale;</p> <p>b) polizia edilizia;</p> <p>c) polizia commerciale ed annonaria;</p> <p>d) polizia ambientale;</p> <p>e) polizia giudiziaria;</p> <p>f) accompagnamento dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.</p>	<p>2. In via principale, il Corpo di Polizia Locale svolge le seguenti attività di polizia :</p> <p>a) polizia stradale;</p> <p>b) polizia edilizia;</p> <p>c) polizia commerciale ed annonaria;</p> <p>d) polizia ambientale;</p> <p>e) polizia giudiziaria;</p> <p>f) accompagnamento dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.</p> <p>g) sicurezza urbana</p>

- art. 6 "Funzioni e principi organizzativi": si modifica il comma 5; si sostituisce il comma 6 con "L'attività di controllo e sanzionamento in applicazione di ordinanze, regolamenti e norme di legge in materia di igiene urbana, rifiuti urbani ed ambiente potrà essere affidata a dipendenti aventi qualifica di "guardia ambientale". La "guardie ambientali", per attività connesse a queste funzioni, dipendono dal Comandante del Corpo o suo delegato."

Versione attuale	Versione modificata
<p>5. L'attività di controllo e sanzionamento degli illeciti relativi alla sosta, come previsto dalla normativa vigente, potrà essere affidata ad altro personale anche non facente parte del Corpo, con funzioni di "Ausiliario del traffico".</p> <p>6. Gli Ausiliari del traffico dipendono, per le attività connesse a questa funzione, dal Comandante del Corpo o suo delegato.</p>	<p>5. L'attività di controllo e sanzionamento degli illeciti relativi alla sosta, come previsto dalla normativa vigente, potrà essere affidata ad altro personale anche non facente parte del Corpo, con funzioni di "Ausiliario del traffico". Gli ausiliari del traffico dipendono, per le attività connesse a questa funzione, dal Comandante del Corpo o suo delegato;</p> <p>6. L'attività di controllo e sanzionamento in applicazione di ordinanze, regolamenti e norme di legge in materia di igiene urbana, rifiuti urbani ed ambiente potrà essere affidata a dipendenti aventi qualifica di "guardia ambientale". La "guardie ambientali", per attività connesse a queste funzioni, dipendono dal Comandante del Corpo o suo delegato.</p>

- art. 10 "Sezione staccata di Polizia Giudiziaria": aggiornamento delle procedure relative all'individuazione dell'aliquota destinata alla sezione staccata di Polizia Giudiziaria (modifiche ai commi 2 e 3);

Versione attuale	Versione modificata
<p>2. Entro il 20 gennaio di ogni anno pari, il Sindaco, d'intesa con Il Procuratore della Repubblica, fissa il numero di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria assegnato alla sezione, che comunque non dovrà riflettersi negativamente sull'organizzazione del Corpo e sui fini istituzionali di polizia locale che lo stesso deve assicurare alla cittadinanza. L'assegnazione del personale verrà fatta con provvedimento del Comandante, garantendo, in accordo con il Procuratore, un avvicendamento del personale tra la sezione del corpo e quella staccata presso la Procura. Il totale della forza assegnata alla sezione staccata non potrà mai superare il 2% della dotazione organica effettiva del Corpo.</p> <p>3. Eventuali ulteriori motivate richieste temporanee, potranno essere accolte, a discrezione del Sindaco, purché ciò non incida negativamente sull'organizzazione complessiva del Corpo.</p>	<p>2. Il totale della forza assegnata alla sezione staccata non può superare il 2% della dotazione organica effettiva del Corpo, e comunque non dovrà riflettersi negativamente sull'organizzazione del Corpo e sui fini istituzionali di polizia locale che lo stesso deve assicurare alla cittadinanza. L'assegnazione del personale verrà fatta con provvedimento del Comandante, in accordo con il Procuratore.</p> <p>3. Eventuali ulteriori motivate richieste temporanee, potranno essere accolte, con provvedimento del Comandante sentito il Sindaco, purché ciò non incida negativamente sull'organizzazione complessiva del Corpo.</p>

- art. 12 "Personale del Corpo di Polizia Locale": si modifica il comma 2 "I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato: a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o vicecomandante o di coordinamento e controllo; b) l'anzianità di servizio ne grado rivestito; c) l'anzianità di servizio nella polizia locale; In via residuale, a parità di ogni altro elemento, assume valore gerarchico l'anzianità anagrafica."

Versione attuale	Versione modificata
<p>2. A parità di grado, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel grado.</p>	<p>2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o vicecomandante o di coordinamento e controllo; b) l'anzianità di servizio ne grado rivestito; c) l'anzianità di servizio nella polizia locale; <p>In via residuale, a parità di ogni altro elemento, assume valore gerarchico l'anzianità anagrafica.</p>

- art. 14 "Attribuzioni e compiti del Vice comandante": si aggiornano le previsioni regolamentari, eliminando le previgenti lettere b) e g);

Versione attuale	Versione modificata
<p>b) riceve le consegne del comando trasmesse con atto formale del Comandante in caso di assenza programmata di questi, dandone comunicazione al Sindaco, direttamente o tramite l'Assessore alla Polizia Municipale</p> <p>g) propone al Comandante i nominativi del personale ritenuto meritevole delle forme di apprezzamento previste dal Regolamento;</p>	

pp

- art. 20 "Rapporti esterni": al comma 1, lettera e) si aggiungono le parole "né diffonde in alcun modo immagini o documenti,;" al comma 1, lettera f) si aggiunge l'inciso "anche attraverso l'utilizzo per ragioni provate – salvo i casi di emergenza – di smartphone, cellulari, o analoghi dispositivi"; al comma 1, lettera f) si aggiunge un'ulteriore casistica di comportamenti vietati: "consumare alcolici";

Versione attuale	Versione modificata
<p>e) non rilascia dichiarazioni che riguardino l'operato del Corpo, fatte salve le comunicazioni e le informazioni di pubblica utilità. Si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione o del Corpo o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull'operato degli Amministratori o dei superiori. I contatti con i mezzi di informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato, fatta salva l'attività dell'Ufficio stampa e relazioni esterne, il quale opera alle dirette dipendenze gerarchiche del Comandante e con la supervisione dell'Assessore alla Polizia Municipale;</p> <p>f) durante il servizio, non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedersi o fermarsi a leggere giornali o comunque scostarsi da un contegno dignitoso e professionale; - allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dall'itinerario assegnato o abbandonare il servizio affidato; - occuparsi dei propri affari o interessi; - fare acquisti o entrare negli esercizi pubblici, a meno che non sia richiesto da motivi di servizio o da imprescindibili necessità; - fumare. 	<p>e) non rilascia dichiarazioni, né diffonde in alcun modo immagini o documenti, che riguardino l'operato del Corpo, fatte salve le comunicazioni e le informazioni di pubblica utilità. Si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione o del Corpo o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull'operato degli Amministratori o dei superiori. I contatti con i mezzi di informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato, fatta salva l'attività dell'Ufficio comunicazioni esterne, il quale opera alle dirette dipendenze gerarchiche del Comandante e con la supervisione dell'Assessore alla Polizia Locale;</p> <p>f) durante il servizio, non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedersi o fermarsi a leggere giornali o comunque scostarsi da un contegno dignitoso e professionale; - allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dall'itinerario assegnato o abbandonare il servizio affidato; - occuparsi dei propri affari o interessi, anche attraverso l'utilizzo per ragioni private – salvo i casi di emergenza - di smartphone, cellulari, o analoghi dispositivi; - fare acquisti o entrare negli esercizi pubblici, a meno che non sia richiesto da motivi di servizio o da imprescindibili necessità; - fumare; - consumare alcolici;

- art. 21 "Cura della persona e dell'uniforme": al comma 3 si aggiungono le parole "Sono vietate, in quanto ritenute incompatibili con il decoro dell'uniforme e con il ruolo rivestito e le funzioni svolte, tutte quelle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata (avuto riguardo all'uniforme estiva, come regolamentata dalla normativa regionale vigente)";

Versione attuale	Versione modificata
<p>3. Il personale del Corpo della Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona, in modo da avere un aspetto esteriore compatibile con il decoro dell'uniforme ed al fine di evitare giudizi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.</p>	<p>3. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona, in modo da avere un aspetto esteriore compatibile con il decoro dell'uniforme ed al fine di evitare giudizi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta. Sono vietate, in quanto ritenute incompatibili con il decoro dell'uniforme e con il ruolo rivestito e le funzioni svolte, tutte quelle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni</p>

	<p>permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata (avuto riguardo all'uniforme estiva, come regolamentata dalla normativa regionale vigente).</p>
--	--

- art. 21 "Cura della persona e dell'uniforme": al comma 5 si modifica la parte finale "Non sono consentiti elementi ornamentali appariscenti. Anche a tutela della sicurezza personale gli orecchini, se presenti, non devono avere pendenti o comunque non devono scendere al di sotto del lobo inferiore dell'orecchio.";

Versione attuale	Versione modificata
<p>5. I capelli lunghi sono raccolti e consentono la corretta calzatura del cappello, barba e baffi sono curati e acconciati in modo tale da non alterare la fisionomia. Non sono consentiti elementi ornamentali.</p>	<p>5. I capelli lunghi sono raccolti e consentono la corretta calzatura del cappello, barba e baffi sono curati e acconciati in modo tale da non alterare la fisionomia. Non sono consentiti elementi ornamentali appariscenti. Anche a tutela della sicurezza personale gli orecchini, se presenti, non devono avere pendenti o comunque non devono scendere al di sotto del lobo inferiore dell'orecchio.</p>

- art. 23 "Orari e turni di servizio": al comma 7 si semplificano le procedure per il ricorso al lavoro straordinario del personale volontario nei casi di necessità;

Versione attuale	Versione modificata
<p>7. Quando sia necessario ricorrere al lavoro straordinario al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, si attinge, ferme restando le esigenze di funzionalità del servizio, ad apposita graduatoria del personale che ha dato l'adesione allo svolgimento del lavoro straordinario in via generale. La graduatoria è rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio. L'ordine della graduatoria è dato, in base al criterio del riconoscimento della disponibilità dimostrata, dalla quantità di straordinario prestato nell'anno precedente. L'impiego viene disposto mediante lo scorrimento sugli altri nominativi in modo da garantire, per quanto possibile, un' equa ripartizione dei turni assegnati a ciascuno. Il dipendente che, nel corso di un semestre, abbia espresso rifiuto non giustificato per due volte, è sospeso dalla graduatoria per un turno per ogni successivo rifiuto. Sono ammesse graduatorie speciali, regolate dagli stessi principi, per attività particolari che non gravano sul monte ore del Corpo. Ad esaurimento della graduatoria, si attinge dal restante personale.</p>	<p>7. Quando sia necessario ricorrere al lavoro straordinario al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, si attinge, ove possibile e ferme restando le esigenze di funzionalità del servizio, ad apposito elenco del personale che ha dato l'adesione allo svolgimento del lavoro straordinario in via generale, applicando preferibilmente un criterio di rotazione.</p>

- art. 26 "Complesso bandistico del Corpo": si aggiornano le disposizioni regolamentari;

Versione attuale	Versione modificata
<p>1. E' costituito, su base volontaria, in via sperimentale, il Complesso bandistico del Corpo. Tale servizio è svolto in aggiunta a quello prestato presso la struttura di appartenenza.</p> <p>2. I componenti sono scelti, in via principale tra gli</p>	<p>1. E' costituito, su base volontaria, il Complesso bandistico del Corpo. Tale servizio è svolto in aggiunta a quello prestato presso la struttura di appartenenza.</p> <p>2. I componenti sono scelti, in via principale tra gli</p>

appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e tra il personale della Polizia Municipale in pensione, in via subordinata tra gli altri dipendenti del Comune di Trieste.	appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tra il personale di Polizia Locale in pensione, in via subordinata tra gli altri dipendenti del Comune di Trieste o tra volontari esterni all'Amministrazione.
--	--

- art. 31 "Inidoneità fisica, mutamento di mansioni, agevolazioni": il comma 5 è sostituito dal seguente "Se l'inidoneità permanente al servizio esterno è stata causata da motivi di servizio, il dipendente può chiedere che non si provveda al cambio del profilo professionale";

Versione attuale	Versione modificata
5. Se l'inidoneità permanente al servizio esterno è stata causata da motivi di servizio, non si provvede al cambio del profilo professionale.	5. Se l'inidoneità permanente al servizio esterno è stata causata da motivi di servizio, il dipendente può chiedere che non si provveda al cambio del profilo professionale.

- art. 32 "Accertamenti medici": in coda al comma I si aggiunge la frase "Per il personale assegnatario dell'arma, trovano inoltre applicazione le previsioni di cui all'art. 48 bis del presente Regolamento.";

Versione attuale	Versione modificata
1. Gli accertamenti da parte del medico competente per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme contrattuali e di legge.	1. Gli accertamenti da parte del medico competente per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme contrattuali e di legge. Per il personale assegnatario dell'arma, trovano inoltre applicazione le previsioni di cui all'art. 48 bis del presente Regolamento.

- art. 33 "Mobilità, rotazioni ed assegnazioni": si aggiornano e semplificano le disposizioni in materia di assegnazione, rotazione, trasferimento e aggregazione temporanea del personale tra le varie strutture interne al Corpo;

Versione attuale	Versione modificata
3. L'assegnazione dei responsabili ai reparti, nuclei ed uffici è disposta dal Comandante, tenuto conto dei livelli di complessità e responsabilità gestionale che l'unità organizzativa comporta, nonché della professionalità acquisita. I responsabili preposti alle unità decentrate sul territorio ruotano almeno ogni cinque anni; i responsabili delle strutture specialistiche e di staff ruotano almeno ogni sette anni.	3. L'assegnazione dei responsabili ai reparti, nuclei ed uffici è disposta dal Comandante, tenuto conto dei livelli di complessità e responsabilità gestionale che l'unità organizzativa comporta, nonché della professionalità acquisita. I responsabili preposti alle unità decentrate sul territorio ruotano di norma almeno ogni cinque anni; i responsabili delle strutture specialistiche e di staff ruotano di norma almeno ogni sette anni.
4. L'assegnazione dei dipendenti alle unità organizzative è disposta dal Comandante, tenuto conto, per quanto possibile, dell'anzianità, delle attitudini e delle preferenze individuali. I trasferimenti sono preceduti da un periodo di aggregazione di tre mesi al termine del quale, in caso di giudizio positivo del responsabile della struttura, si ha il provvedimento definitivo. Se non ostano motivi organizzativi, il dipendente può chiedere di reiterare il periodo di aggregazione	4. L'assegnazione dei dipendenti alle unità organizzative è disposta dal Comandante, tenuto conto, per quanto possibile, dell'anzianità, delle attitudini e delle preferenze individuali. I trasferimenti sono preceduti da un periodo di aggregazione di tre mesi al termine del quale, in mancanza di un motivato riscontro negativo del responsabile della struttura, il dipendente si intende trasferito a tutti gli effetti presso la nuova unità.

<p>presso altra struttura sia in caso di giudizio positivo che in caso di giudizio negativo.</p> <p>5. Gli Agenti non possono essere destinati alle unità organizzative specialistiche prima di 5 anni, aumentati a 10 anni per le unità amministrative, di servizio nelle unità decentrate sul territorio e in attività non d'ufficio o a prevalente natura non amministrativa; tale periodo si riduce a 3 anni in caso di trasferimento all'unità di pronto intervento.</p> <p>6. Per particolari esigenze di servizio è ammesso il trasferimento temporaneo non superiore a quattro mesi non prorogabile per più di una volta, altrimenti definito "aggregazione", a unità diversa da quella di appartenenza nella quale il dipendente continua a essere incardinato.</p>	<p>5. Gli Agenti, di norma, non possono essere destinati alle unità organizzative specialistiche, aumentati a 10 anni per le unità amministrative, prima di aver maturato 5 anni di servizio nelle unità decentrate sul territorio e in attività non d'ufficio o a prevalente natura non amministrativa; tale periodo si riduce di norma a tre anni in caso di trasferimento all'unità di pronto intervento.</p> <p>6. Per particolari esigenze di servizio è ammesso il trasferimento temporaneo a unità diversa da quella di appartenenza nella quale il dipendente continua a essere incardinato. A seconda delle esigenze organizzative in atto, il Comandante definisce la durata dell'aggregazione e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa.</p>
--	---

- art. 37 "Requisiti particolari di accesso dall'esterno alle varie categorie": al comma I nella parte relativa ai requisiti fisici si aggiunge una lettera f) "i requisiti di cui sopra sono integrati dalle previsioni normative vigenti (attualmente il Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998) che disciplinano i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n.773";

<p>Versione attuale</p>	<p>Versione modificata</p> <p>f) i requisiti di cui sopra sono integrati dalle previsioni normative vigenti (attualmente il Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998) che disciplinano i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n.773;</p>
--------------------------------	---

- art. 37 "Requisiti particolari di accesso dall'esterno alle varie categorie": al comma I nella parte relativa agli ulteriori requisiti si modifica la lettera b) "essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria A (non inferiore alla categoria A2) e B. Il possesso della patente di categoria A senza limitazioni (A3) potrà essere considerato titolo di preferenza in caso di parità nell'ambito della graduatoria del concorso di assunzione";

<p>Versione attuale</p> <p>b) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria A senza limitazioni e B;</p>	<p>Versione modificata</p> <p>b) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria A (non inferiore alla categoria A2) e B. Il possesso della patente di categoria A senza limitazioni (A3) potrà essere considerato titolo di preferenza in caso di parità nell'ambito della graduatoria del concorso di assunzione;</p>
--	---

- art. 37 "Requisiti particolari di accesso dall'esterno alle varie categorie": al comma I nella parte relativa agli ulteriori requisiti si modifica la lettera "f) non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, ovvero non aver prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230, ovvero aver presentato dichiarazione di rinuncia irrevocabile allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, della medesima legge (materia oggi disciplinata dall'art. 636 del D. Lgs. 66/2010), né avere altri impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, **ovvero da scelte personali**, che limitino il porto e l'uso dell'arma;" e si aggiungono le lettere "g) essere disponibili all'uso delle armi nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale; h) non avere, al momento dell'assunzione in servizio, alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque

sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata (avuto riguardo all'uniforme estiva, come regolamentata dalla normativa regionale vigente); i) Aver conseguito, non prima dei dodici mesi antecedenti all'assunzione in servizio, la certificazione medica necessaria per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi per difesa personale, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 28 aprile 1998 (*Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, pubblicato in GU Serie Generale n. 143 del 22.06.1998*).”;

Versione attuale	Versione modificata
<p>f) essere in possesso di tutti i requisiti per il porto di strumenti di difesa e di armi.</p>	<p>f) non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, ovvero non aver prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230, ovvero aver presentato dichiarazione di rinuncia irrevocabile allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, della medesima legge (materia oggi disciplinata dall'art. 636 del D. Lgs. 66/2010), né avere altri impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte personali, che limitino il porto e l'uso dell'arma;</p> <p>g) essere disponibili all'uso delle armi nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale;</p> <p>h) non avere, al momento dell'assunzione in servizio, alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata (avuto riguardo all'uniforme estiva, come regolamentata dalla normativa regionale vigente).</p> <p>i) aver conseguito, non prima dei dodici mesi antecedenti all'assunzione in servizio, la certificazione medica necessaria per il rilascio ed il rinnovo del porto d'armi per difesa personale, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 28 aprile 1998 (<i>Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, pubblicato in GU Serie Generale n. 143 del 22.06.1998</i>).</p>

- art. 37 “Requisiti particolari di accesso dall'esterno alle varie categorie”: si aggiunge un comma 2 “Per gli ufficiali valgono le medesime prescrizioni e requisiti previsti dal comma precedente, salvo quanto di seguito specificato: a) non è previsto il limite massimo di età; b) è sufficiente il possesso della patente B e la disponibilità alla guida di autoveicoli; c) è richiesto il possesso di un diploma di laurea attinente alle particolari funzioni degli Ufficiali di Polizia Locale”;

Versione attuale	Versione modificata
	<p>2. Per gli ufficiali valgono le medesime prescrizioni e requisiti previsti dal comma precedente, salvo quanto di seguito specificato:</p> <p>a) non è previsto il limite massimo di età;</p> <p>b) è sufficiente il possesso della patente B e la disponibilità alla guida di autoveicoli.</p> <p>c) è richiesto il possesso di un il possesso di un diploma di laurea attinente alle particolari funzioni degli Ufficiali di Polizia Locale.</p>

- art. 38 “Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali per l'accesso dall'esterno”: il previgente comma 2 viene aggiornato e rinumerato come comma 3; si aggiunge un nuovo comma 2 “L'accertamento del possesso dei requisiti previsti per il porto dell'arma deve essere effettuato dalla struttura sanitaria competente ai sensi di Legge, previa acquisizione del certificato anamnestico come previsto dalle vigenti normative”;

Versione attuale	Versione modificata
<p>2. L'accertamento dei requisiti psichici ed attitudinali definiti all'articolo precedente avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, con idonei meccanismi oggettivi e trasparenti, individuati dal bando di concorso, anche articolando opportune forme di preselezione. Al fine dell'accertamento dei requisiti, la Commissione è integrata con un esperto in materia.</p>	<p>2. L'accertamento del possesso dei requisiti previsti per il porto dell'arma deve essere effettuato dalla struttura sanitaria competente ai sensi di Legge, previa acquisizione del certificato anamnestico come previsto dalle vigenti normative.</p> <p>3. L'accertamento dei requisiti psichici ed attitudinali definiti all'articolo precedente avviene, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, con idonei meccanismi oggettivi e trasparenti, individuati dal bando di concorso, anche con la possibilità di prevedere opportune forme di preselezione. Al fine dell'accertamento dei requisiti, la Commissione è integrata con uno o più esperti in materia.</p>

- art. 39 “Formazione professionale permanente”: si aggiornano le previsioni regolamentari; il comma 4 viene sostituito dal seguente “La formazione professionale del personale della Polizia Locale può avvenire per il tramite delle attività proposte ed organizzate dalla Scuola di Polizia Locale Regionale, con la partecipazione a convegni e seminari, o attraverso specifici corsi formativi organizzato dal Comando o dall'Amministrazione”;

Versione attuale	Versione modificata
<p>4. Il Comandante del Corpo fissa annualmente il calendario di massima per la formazione professionale, determinando la quota di personale impegnata per l'anno, in modo tale da completare il ciclo di formazione dell'intero Corpo nell'arco di un triennio.</p>	<p>4. La formazione professionale del personale della Polizia Locale può avvenire per il tramite delle attività proposte ed organizzate dalla Scuola di Polizia Locale Regionale, con la partecipazione a convegni e seminari, o attraverso specifici corsi formativi organizzato dal Comando o dall'Amministrazione.</p>

- art. 40 “Formazione iniziale”: si modifica il comma 1 “La formazione iniziale per i vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia Locale è predisposta, di norma, a cura della Scuola di Polizia Locale Regionale.” e si modifica il comma 2 “Durante il periodo di prova il personale di nuova assunzione deve frequentare con esito positivo lo specifico corso – organizzato di norma a cura della Scuola di Polizia Locale Regionale - finalizzato ad ottenere l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma in dotazione al Corpo”;

Versione attuale	Versione modificata
<p>1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia Municipale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base, sia teorico che pratico, della durata minima di mesi quattro. Il corso teorico deve avere una durata minima di centottanta ore. L'affiancamento pratico deve essere effettuato da personale esperto.</p> <p>2. Il corso di formazione di base dovrà</p>	<p>1. La formazione iniziale per i vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia Locale è predisposta, di norma, a cura della Scuola di Polizia Locale Regionale.</p> <p>2. Durante il periodo di prova il personale di nuova assunzione deve frequentare con esito positivo lo specifico corso – organizzato di norma a cura della Scuola di Polizia Locale Regionale - finalizzato ad ottenere l'abilitazione al maneggio e</p>

prevedere, oltre alle materie specialistiche, anche la preparazione al rilascio della patente di servizio per motoveicoli e per autoveicoli, secondo le disposizioni normative, nonché un corso di guida sicura di base.	all'uso dell'arma in dotazione al Corpo.
--	--

- art. 44 "Dotazioni dei veicoli di pronto intervento": si modifica la rubrica dell'articolo, che diventa "Parco veicolare" e si modifica il testo "Il parco veicolare del Corpo di Polizia Locale si compone di veicoli destinati al pronto intervento, veicoli civetta per i servizi in borghese, e altri veicoli operativi. Le caratteristiche di allestimento, anche relativamente ai dispositivi di sicurezza, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia";

Versione attuale	Versione modificata
Art. 44 Dotazioni dei veicoli di pronto intervento	Art. 44 Parco veicolare
1. I veicoli impiegati nel servizio di pronto intervento sono forniti di dispositivi individuali per la sicurezza personale che verranno individuati da apposito regolamento.	1. Il parco veicolare del Corpo di Polizia Locale si compone di veicoli destinati al pronto intervento, veicoli civetta per i servizi in borghese, e altri veicoli operativi. Le caratteristiche di allestimento, anche relativamente ai dispositivi di sicurezza, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

- art. 46 "Gradi e distintivi": il comma 2 viene sostituito dal seguente "Il Comandante può autorizzare il personale a fregiarsi dei distintivi di specialità e di anzianità previsti dalla normativa regionale vigente"; si elimina il comma 3;

Versione attuale	Versione modificata
2. Il Comandante, previa esibizione del titolo o brevetto da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore, onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano nonché distintivi di brevetti militari e civili.	2. Il Comandante può autorizzare il personale a fregiarsi dei distintivi di specialità e di anzianità previsti dalla normativa regionale vigente.
3. Possono essere istituiti distintivi di anzianità di servizio da apporre sopra il taschino sinistro dell'uniforme e di identificazione della struttura di appartenenza da apporre sulla manica sinistra.	

- art. 47 "Tessera e distintivo di riconoscimento": in coda al comma 1 si aggiunge la seguente frase "Una diversa tessera di riconoscimento può essere attribuita, su disposizione del comandante, al personale di Polizia Locale che svolge prevalentemente servizio in abiti borghesi, nonché alle guardie ambientali."; si aggiorna il comma 4;

Versione attuale	Versione modificata
1. Al personale del Corpo sono assegnati, oltre il badge individuale, attribuito a tutti i dipendenti del Comune di Trieste, tessera, portatessera con distintivo e distintivo di riconoscimento.	1. Al personale del Corpo sono assegnati, oltre il badge individuale, attribuito a tutti i dipendenti del Comune di Trieste, tessera, portatessera con distintivo e distintivo di riconoscimento conformi ai modelli adottati con regolamento regionale. Una diversa tessera di riconoscimento può essere attribuita, su disposizione del comandante, al personale di Polizia Locale che svolge prevalentemente servizio in abiti borghesi, nonché alle guardie ambientali.

<p>4. Il personale in divisa ha l'obbligo di portare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento, in corrispondenza del taschino sinistro della giacca o della camicia estiva.</p>	<p>4. Il personale in divisa ha l'obbligo di portare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento, in corrispondenza del taschino sinistro della giacca o della camicia estiva. Nel caso di utilizzo dell'uniforme operativa, il distintivo va portato secondo le prescrizioni del Regolamento regionale vigente in materia.</p>
---	--

- art. 48 "Strumenti di autodifesa": il comma 1 è sostituito dal seguente "Gli operatori di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nei servizi esterni saranno dotati, in conformità al regolamento regionale in materia, di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali bomboletta di spray irritante privo di effetti lesivi e permanenti, e bastone estensibile.";

Versione attuale	Versione modificata
<p>1. Gli operatori della polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nei servizi esterni saranno dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali bomboletta da 30 o 50 ml. di spray irritante al peperoncino e di 100 ml quale dotazione di veicolo, privo di effetti lesivi e permanenti, e dissuasore di autodifesa estensibile con impugnatura laterale, che permetta la protezione dell'avambraccio destro (o sinistro, per i mancini) in caso di aggressione.</p>	<p>1. Gli operatori di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nei servizi esterni saranno dotati, in conformità al regolamento regionale in materia, di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali bomboletta di spray irritante privo di effetti lesivi e permanenti, e bastone estensibile.</p>

- art. 48 bis "Armamento": il comma 5 è sostituito dal seguente "L'assegnazione individuale dell'arma avverrà previo accertamento dei requisiti psico-fisici previsti, tramite apposita certificazione medica rilasciata in osservanza alle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998. L'idoneità allo svolgimento del servizio armato sarà inoltre oggetto di periodiche verifiche e controlli nel numero di non meno di una ogni anno, nell'ambito delle visite già disposte dal medico competente, in conformità a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi per la specifica mansione, secondo le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.";

Versione attuale	Versione modificata
<p>5. L'assegnazione individuale dell'arma avverrà previo accertamento dei requisiti psico-fisici previsti, tramite apposita certificazione medica rilasciata in osservanza alle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998. Tali requisiti saranno oggetto di periodiche verifiche e controlli nel numero di non meno di una ogni anno, nell'ambito delle visite già disposte dal medico competente secondo le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>5. L'assegnazione individuale dell'arma avverrà previo accertamento dei requisiti psico-fisici previsti, tramite apposita certificazione medica rilasciata in osservanza alle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998. L'idoneità allo svolgimento del servizio armato sarà inoltre oggetto di periodiche verifiche e controlli nel numero di non meno di una ogni anno, nell'ambito delle visite già disposte dal medico competente, in conformità a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi per la specifica mansione, secondo le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>

- art. 48 bis "Armamento": il comma 9 è sostituito dal seguente "Al fine della custodia delle armi di riserva e delle armi riconsegnate di cui al comma 8 è istituito un idoneo locale di custodia, dotato degli opportuni sistemi di sicurezza e di monitoraggio degli accessi secondo le normative vigenti, presso la sede principale del Corpo. Le armi e le munizioni di riserva sono custodite in armadi metallici corazzati del tipo a cassaforte, con serratura a chiave di sicurezza e combinazione, collocati all'interno di una cella di sicurezza ubicata del locale di custodia. Le armi e le munizioni assegnate al personale sono custodite in idonei vani all'interno di armadi metallici, dotati di sistema di apertura tramite badge e codice numerico personale, e di apertura di sicurezza tramite chiave. Le chiavi e/o

la combinazione di tutte le strutture presenti nell'armeria per la custodia delle armi e delle munizioni, sono a loro volta conservate: a) dai delegati del Comandante, in apposita cassaforte elettronica con apertura a combinazione ad uso esclusivo degli stessi; b) dal Comandante, in apposita busta sigillata, all'interno di altra idonea cassaforte con apertura a combinazione ad uso esclusivo del comandante e del Vicecomandante. I vani per il deposito e la custodia delle armi e munizioni in dotazione sono assegnati al singolo dipendente. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito al Comandante o suo delegato e al personale assegnatario dell'arma esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario. All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza e di comportamento. Il locale di custodia è inoltre protetto da adeguati sistemi di allarme e di videosorveglianza. In un vano adiacente al locale di custodia è predisposta, secondo la normativa vigente, idonea partizione per lo scarico delle armi. Previa predisposizione delle attrezzature necessarie, conformi alle vigenti normative, potranno essere istituiti ulteriori luoghi di deposito e per lo scarico delle armi sia presso la Caserma San Sebastiano sia presso le sedi decentrate dei Distretti territoriali.”;

Versione attuale

9. Al fine della custodia delle armi di riserva e delle armi riconsegnate di cui al comma 8 è istituito un idoneo locale di custodia, secondo le normative vigenti, presso la sede principale del Corpo. Le armi e le munizioni, comprese quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno del locale di custodia. Le chiavi e/o la combinazione degli armadi metallici ove sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal delegato dal Comandante del Corpo. Copia di riserva di dette chiavi e/o della combinazione sono conservate, a cura del Comandante del Corpo, in apposita busta sigillata, controfirmata dal delegato, in idonea cassaforte le cui chiavi saranno custodite dal Comandante o suo delegato (diverso dal precedente). Per il deposito temporaneo dell'arma di cui al comma 7, nel locale di custodia è predisposta, secondo la normativa vigente, idonea partizione per lo scarico delle armi unitamente ad armadietti blindati per il deposito dell'arma. Detti armadietti con serratura di sicurezza o a combinazione saranno assegnati al singolo dipendente. Le chiavi degli armadietti blindati sono conservate dall'assegnatario dell'arma. Copia di riserva di dette chiavi e/o combinazione sono conservate, a cura del Comandante del Corpo, in apposita busta sigillata, controfirmata dall'assegnatario dell'arma, in idonea cassaforte le cui chiavi saranno custodite dal Comandante o suo delegato. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito al Comandante o suo delegato e al personale assegnatario dell'arma esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario. All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza e di comportamento. Previa predisposizione delle attrezzature necessarie, conformi alle vigenti normative, potranno essere istituiti ulteriori luoghi di deposito e per lo scarico delle armi sia presso la Caserma San Sebastiano sia presso le sedi decentrate dei Distretti territoriali.

Versione modificata

9. Al fine della custodia delle armi di riserva e delle armi riconsegnate di cui al comma 8 è istituito un idoneo locale di custodia, dotato degli opportuni sistemi di sicurezza e di monitoraggio degli accessi secondo le normative vigenti, presso la sede principale del Corpo. Le armi e le munizioni di riserva sono custodite in armadi metallici corazzati del tipo a cassaforte, con serratura a chiave di sicurezza e combinazione, collocati all'interno di una cella di sicurezza ubicata nel locale di custodia. Le armi e le munizioni assegnate al personale sono custodite in idonei vani all'interno di armadi metallici, dotati di sistema di apertura tramite badge e codice numerico personale, e di apertura di sicurezza tramite chiave. Le chiavi e/o la combinazione di tutte le strutture presenti nell'armeria per la custodia delle armi e delle munizioni, sono a loro volta conservate: a) dai delegati del Comandante, in apposita cassaforte elettronica con apertura a combinazione ad uso esclusivo degli stessi; b) dal Comandante, in apposita busta sigillata, all'interno di altra idonea cassaforte con apertura a combinazione ad uso esclusivo del comandante e del Vicecomandante. I vani per il deposito e la custodia delle armi e munizioni in dotazione sono assegnati al singolo dipendente. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito al Comandante o suo delegato e al personale assegnatario dell'arma esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario. All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza e di comportamento. Il locale di custodia è inoltre protetto da adeguati sistemi di allarme e di videosorveglianza.

In un vano adiacente al locale di custodia è predisposta, secondo la normativa vigente, idonea partizione per lo scarico delle armi.

Previa predisposizione delle attrezzature necessarie, conformi alle vigenti normative, potranno essere istituiti ulteriori luoghi di deposito e per lo scarico delle armi sia presso la Caserma San Sebastiano sia presso le sedi decentrate dei Distretti territoriali.

- art. 48 bis "Armamento": la prima parte del comma 10 è sostituita dalla seguente "Il prelievo e la riconsegna dell'arma, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, avviene nel locale di custodia di cui al comma 9. I movimenti di prelievamento e riconsegna vengono registrati e conservati digitalmente, in conformità alle vigenti normative mediante l'impiego di un idoneo supporto informatico, in grado di registrare e conservare tutti i movimenti di entrata e uscita dal locale armeria e i movimenti di prelievo e riconsegna delle armi, e di generare report giornalieri e avvisi di allarme nei casi previsti.";

Versione attuale	Versione modificata
<p>10. Il prelievo e la riconsegna dell'arma, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, avviene nel locale di custodia di cui al comma 9. I movimenti di prelievamento e riconsegna devono essere annotati su appositi registri di carico-scarico custoditi presso il locale di custodia, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante; detti registri potranno essere sostituiti da idoneo supporto informatico.</p>	<p>10. Il prelievo e la riconsegna dell'arma, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, avviene nel locale di custodia di cui al comma 9. I movimenti di prelievamento e riconsegna vengono registrati e conservati digitalmente, in conformità alle vigenti normative mediante l'impiego di un idoneo supporto informatico, in grado di registrare e conservare tutti i movimenti di entrata e uscita dal locale armeria e i movimenti di prelievo e riconsegna delle armi, e di generare report giornalieri e avvisi di allarme nei casi previsti.</p>

- art. 48 bis "Armamento": il comma 14 è sostituito dal seguente "Gli agenti di nuova assunzione vengono addestrati all'uso dell'arma durante il periodo di prova, secondo quanto previsto dal precedente art. 40, comma 2.";

Versione attuale	Versione modificata
<p>14. Gli agenti di nuova assunzione vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di formazione di base di cui all'articolo 40 del presente Regolamento o comunque alla prima occasione compatibile con la programmazione dei corsi della Scuola di Polizia Locale della Regione F.V.G.</p>	<p>14. Gli agenti di nuova assunzione vengono addestrati all'uso dell'arma durante il periodo di prova, secondo quanto previsto dal precedente art. 40, comma 2.</p>

- art. 50 "Apprezzamenti, elogi ed encomi": si aggiornano le disposizioni regolamentari; si elimina il comma 4; si aggiunge un nuovo comma finale, che diventa comma 5 "Laddove la normativa regionale vigente preveda anche il requisito di una determinata anzianità di servizio per le progressioni di carriera, encomi di particolare rilevanza potranno essere valutati dal Comandante al fine di ridurre di un anno l'anzianità necessaria per il passaggio al grado superiore";

Versione attuale	Versione modificata
<p>4. E' attribuito un apposito riconoscimento con medaglia di anzianità di servizio al personale con più di venticinque anni di servizio nella polizia municipale.</p> <p>5. Per il personale che abbia superato i venti anni di servizio nella polizia municipale, con plauso, potrà essere proposto il conferimento di onorificenze da parte del Presidente della Repubblica.</p>	<p>4. Per il personale che abbia superato i venticinque anni di servizio nella Polizia Locale, con plauso, potrà essere proposto il conferimento di onorificenze da parte del Presidente della Repubblica.</p> <p>5. Laddove la normativa regionale vigente preveda anche il requisito di una determinata anzianità di servizio per le progressioni di carriera, encomi di particolare rilevanza potranno essere valutati dal Comandante al fine di ridurre di un anno l'anzianità necessaria per il passaggio al grado superiore.</p>

- art. 52 "Bandiera": in coda al comma 1 si aggiunge "La bandiera del Corpo della Polizia Locale di Trieste è decorata della Medaglia d'Oro al Merito Civile";

Versione attuale	Versione modificata
1. Il Corpo di Polizia Municipale ha una propria bandiera costituita dal tricolore italiano, donata, in occasione del centenario del Corpo, dagli ex vigili di Trieste emigrati in America.	1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera costituita dal tricolore italiano, donata, in occasione del centenario del Corpo, dagli ex vigili di Trieste emigrati in America. La bandiera del Corpo della Polizia Locale di Trieste è decorata della Medaglia d'Oro al Merito Civile.

- art. 53 "Festa del Corpo e del Santo Patrono": il comma 2 viene sostituito dal seguente "La ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia Locale, viene celebrata il 20 gennaio con una cerimonia denominata "giornata della Polizia Locale", disciplinata dalla vigente normativa regionale";

Versione attuale	Versione modificata
2. La ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della polizia municipale, viene celebrata il 20 gennaio con una cerimonia religiosa.	2. La ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia Locale, viene celebrata il 20 gennaio con una cerimonia denominata "giornata della Polizia Locale", disciplinata dalla vigente normativa regionale.

- art. 57 "Norma transitoria": i due commi previgenti sono sostituiti dal seguente "Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 21 comma 3 (il divieto relativo alle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata), si precisa che tale norma non trova applicazione nei confronti di quelle alterazioni permanenti dell'aspetto (nello specifico: tatuaggi) già possedute dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento";

Versione attuale	Versione modificata
1. In sede di prima applicazione, il Corpo della Polizia Municipale di Trieste è composto da tutti i dipendenti del Comune di Trieste con qualifica di PLA, PLB, PLC, Dirigente di Polizia Municipale e Comandante di Polizia Municipale.	1. Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 21 comma 3 (il divieto relativo alle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti ad interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata), si precisa che tale norma non trova applicazione nei confronti di quelle alterazioni permanenti dell'aspetto (nello specifico: tatuaggi) già possedute dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione si impegna a rivisitare il Regolamento del "Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale" entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.	

- art. 58 "Entrata in vigore": il comma 1 è sostituito dal seguente "Il presente regolamento speciale sostituisce integralmente il previgente Regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale di Trieste, adottato con Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 23.08.2005".

Versione attuale	Versione modificata
1. Il presente regolamento speciale abroga il previgente regolamento speciale per il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Trieste.	1. Il presente regolamento speciale sostituisce integralmente il previgente Regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale di Trieste, adottato con Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 23.08.2005.